

## **COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 30/04/2024**

### **COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO**

Sentenza n. 1 dell'anno 2024

della **Commissione d'Appello Federale** (infra anche "**CAF**") della **Federazione Sammarinese**

**Gioco Calcio** (infra anche "**FSGC**"), nel procedimento disciplinare n. 17/2023, a seguito del

reclamo

presentato da

il signor **Adami Martins Adam**, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Angelucci e domiciliato presso il suo studio in Bologna (BO) Via De' Marchi n. 4/2 (infra anche "Reclamante");

avverso

la decisione della **Commissione Disciplinare** nel Procedimento Disciplinare n. 17/2023 in data 13 marzo 2024, in conseguenza del deferimento della **Procura Federale** della FSGC in data 6 febbraio 2024, decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 42 del 13 marzo 2024.

Il succitato deferimento della Procura Federale, per quanto nel presente reclamo è d'interesse, elevava le seguenti accuse:

*"il Sig. **ADAM ADAMI MARTINS**, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore della società S.S. TRE FIORI F.C.:*

*- per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., anche in relazione all'art. 81, comma 1 del Regolamento Organico F.S.G.C., per aver tenuto una condotta contraria ai principi di lealtà, probità, rettitudine, correttezza morale e materiale*

*sportiva nel rapporto con la società Tre Fiori, per non avere rispettato il vincolo di tesseramento per la stagione sportiva 2023/2024 e le correlate pattuizioni contenute nell'accordo stipulato con la medesima società in data 25.05.2023, decidendo, nonostante il vincolo in essere con la società Tre Fiori, di tesserarsi nel mese di agosto 2023 per la società Pietracuta A.S.D. affiliata F.I.G.C.".*

Il dispositivo della succitata e impugnata Decisione della Commissione Disciplinare, per la parte d'interesse, recita:

*"**accoglie il deferimento** della Procura Federale della F.S.G.C. del tesserato signor **Adami Martins Adam**, all'epoca dei fatti tesserato società S.S. TRE FIORI F.C., e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'art. 81, comma 1, del Regolamento Organico F.S.G.C., per aver tenuto una condotta contraria ai principi di lealtà, probità, rettitudine, correttezza morale e materiale sportiva nel rapporto con la società Tre Fiori, per non avere rispettato il vincolo di tesseramento per la stagione sportiva 2023/2024 e le correlate pattuizioni contenute nell'accordo stipulato con la medesima società in data 25.05.2023, decidendo, nonostante il vincolo in essere con la società Tre Fiori, di tesserarsi nel mese di agosto 2023 per la società Pietracuta A.S.D. affiliata F.I.G.C., irroga, ai sensi dell'art. 28, comma 1, N. 7, Reg. Disciplina, la sanzione di **mesi 2 di squalifica**, con estensione della stessa sanzione, così come previsto dallo stesso comma 1, N. 7, dell'art. 28 Reg. Disciplina, in ambito UEFA e FIFA, ed in particolare in ambito F.I.G.C. La sanzione di cui al presente provvedimento dovrà essere pertanto scontata nel campionato di pertinenza."*

Il reclamo in appello del signor Adami Martins Adam, proposto per il tramite dall'Avv.

Maurizio Angelucci del foro di Bologna, impugna la decisione *de quo* della Commissione

Disciplinare per erroneità in fatto e in diritto e, qualificando come gravosa e afflittiva la sanzione inflitta, chiede alla CAF di riformare integralmente la decisione di primo grado prosciogliendo il Reclamante o, in via gradata, contenendo la sanzione *“in misura inferiore al minimo edittale e, comunque, nel minimo ritenuto di giustizia”*.

\*\*\*\*\*

### **Iter della fase d'appello**

La CAF, riunitasi una prima volta in data 3 aprile 2024, prendeva visione del reclamo e considerato che i Commissari avevano già da giorni a disposizione il materiale del procedimento, all'unanimità deliberava:

*“a) di convocare le parti per il contraddittorio, ai sensi dell'art. 22.2 Regolamento di Disciplina, all'udienza di mercoledì 10 aprile 2024, ore 12.00 presso la propria sede nella Casa del Calcio in San Marino (RSM) Strada di Montecchio n. 17;*

*b) di comunicare alla parte reclamante, in uno con l'avviso di udienza, che la stessa potrà, ai sensi dell'art. 24.5 Regolamento di Disciplina, farsi assistere da persona di sua fiducia e che le parti hanno facoltà di prendere visione degli atti, richiedere copia, presentare memorie e istanze fino al giorno precedente la data fissata per l'udienza di cui sopra, formalizzando così il contraddittorio cartolare”*.

Nella fase precedente all'udienza orale la Procura Federale presentava le sue controdeduzioni al reclamo dinanzi alla CAF con richiesta di conferma della decisione impugnata.

All'udienza del 10 aprile, il Presidente CAF esprimeva gradimento a ché le parti si fossero soffermate nelle proprie deduzioni, vista anche l'assenza del Reclamante all'udienza, sulla

legittimità del reclamo non firmato dall'interessato alla luce dei requisiti formali e sostanziali della procura in calce, il tutto in relazione anche ai disposti degli artt. 23.1 e 23.4 del Regolamento Disciplina. Ciò precisato dava la parola alle parti dapprima all'avv. Mattia Cornazzani del foro di Ravenna, rappresentante il Reclamante sostituto dell'Avv. Maurizio Angelucci, che concludeva per l'accoglimento del reclamo e l'Avv. Angela De Michele, titolare della Procura Federale FSGC affiancata dal Vice Procuratore Avv. Alberta Amadori, che concludeva per il rigetto del reclamo.

La CAF, terminato il dibattimento, si riuniva nella stessa giornata del 10 aprile 2024 e poi in data odierna.

\*\*\*\*\*

#### **Vaglio decisorio**

1. Prima di passare al merito di quanto la CAF è chiamata a decidere risulta necessario puntualizzare, in rito, quanto di seguito circa il proposto reclamo.

L'art. 23.1 del Regolamento Disciplina individua la legittimazione a presentare ricorsi e reclami (e quindi anche il reclamo innanzi la CAF) in chi è tesserato e in tutti i soggetti che possono vantare un interesse diretto all'esito dello stesso; ai sensi del successivo comma 4 *"Tutti i ricorsi ed i reclami, sottoscritti dalle parti, devono essere motivati e trasmessi nei termini fissati dal presente Regolamento a mezzo lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo, ai competenti Organi preposti con accluse le specifiche tasse."*

In merito al requisito della necessaria sottoscrizione della parte dell'atto di reclamo la CAF ritiene che la norma vada interpretata estensivamente e che sia possibile che tale atto possa essere sottoscritto anche da un procuratore *ad hoc* appositamente nominato.

Ciò che non può essere posto in dubbio per la CAF (e per ogni organo ricevente un ricorso o un reclamo) è lo stato di **certezza che vi sia la volontà alla presentazione dell'impugnazione in chi sia legittimato**, stato che, ai sensi dell'art. 23.4 del Regolamento Disciplina, sarebbe assicurato dalla sottoscrizione della parte o, estensivamente, da un suo procuratore speciale.

In questa ottica, trovandoci nel caso *de quo* di fronte alla mancanza di firma della parte sul reclamo a cui si aggiunge la assenza del Reclamante all'udienza del 10 aprile 2024 appositamente convocata per ascoltare le parti, va scrupolosamente scrutinato se chi sia stato nominato a rappresentare la parte stessa sia munito dei relativi poteri.

L'analisi dell'atto di reclamo, nella già precisata mancanza della sottoscrizione del signor Adami, impone, quindi, di soffermarsi sulla procura e sui poteri conferiti al procuratore.

In calce all'atto è riportato il testo di una procura speciale che identifica correttamente il numero del procedimento disciplinare avanti la CAF, il nominativo del procuratore, seppur dello stesso non vengano riportati i dati anagrafici ma solo la qualifica di avvocato con l'indicazione del Foro di Bologna e poi il codice fiscale dello stato straniero in cui lavora e la pec. Riguardo i poteri il testo della procura precisa *"delega ad assisterlo, rappresentarlo e difenderlo ... conferendo allo stesso ogni potere di legge e previsto dalla normativa endofederale, compreso quelli di presentare memorie difensive, partecipare all'udienza, nominare sostituti processuali"*.

Mettendo a parte ogni rilievo circa il mezzo utilizzato per la presentazione del reclamo (la posta elettronica ordinaria che - anche se non esplicitamente prevista dall'art. 22.1 - rientra in *"altro mezzo idoneo"* considerato che esso ha comunque raggiunto l'obiettivo), ciò che rileva è

che l'autenticazione apposta dall'Avv. Angelucci sulla firma del signor Adami non è sufficiente per assicurare la certezza della volontà alla presentazione dell'impugnazione da parte dell'interessato.

A scanso di equivoci è bene precisare che alla CAF non interessa l'accertamento della genuinità della firma del signor Adami in calce alla procura speciale ma interessa come e da chi la stessa sia rappresentata come tale e cioè da un qualificatosi avvocato appartenente a un foro straniero di cui in atti (alla pag. 35 del fascicolo della Procura Federale) si ritrova copia della carta d'identità ma non di un documento che attesti la qualifica di avvocato e l'iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Bologna a cui indica di appartenere.

In chi come la CAF è organo della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, e quindi appartenente a Stato diverso da quello a cui appartiene l'Ordine professionale indicato dall'autenticante la firma del Reclamante, non è consentita neppure una attività posteriore di verifica delle appalesate qualifiche che, come in questo caso, non vengano direttamente ostese e comprovate nel perentorio termine di sette giorni per il reclamo ai sensi dell'art. 22.1 Regolamento Disciplina.

La CAF, posto quanto sopra, è chiamata a confrontarsi – nella ricerca della certa volontà all'impugnazione – con una attestazione di autenticità (in copia trasmessa in pdf) della firma del Reclamante da parte di una persona a cui non è possibile attribuire in tale senso alcuna potestà accertativa in quanto:

- trattasi di avvocato straniero all'ordinamento sammarinese e per il quale non è stata data conferma alcuna della sua qualifica e non è possibile neppure d'ufficio stabilire se sia regolarmente iscritto al relativo ordine professionale;

- non essendo un appartenente all'ordine professionale sammarinese la sua autentica non può assurgere ad avere efficacia di attestazione alla stregua di un avvocato iscritto all'ordine sammarinese.

Quanto sopra non deve essere confuso con la disposizione (art. 24.5 Regolamento Disciplina) secondo cui *"In tutti i casi in cui sono presenti le parti, queste possono farsi assistere da persone di loro fiducia. Non è ammessa la presenza di più di un assistente per ogni parte, salvo diversa autorizzazione del competente Organo della disciplina sportiva, da concedersi solo in casi di particolare complessità e per giustificati motivi."*, norma che consente alla parte di farsi assistere nel corso del procedimento da chiunque di propria fiducia e quindi anche da un avvocato non sammarinese.

Quest'ultima norma, seppur la stessa non sia ben coordinata con l'art. 51 del Decreto 26 aprile 1995 n. 56 che impone all'avvocato straniero la domiciliazione presso un avvocato sammarinese, è comunque ampiamente giustificata in un ordinamento sportivo e permette anche ad un avvocato straniero di rappresentare la parte, se presente, o se munito di procura speciale rilasciata secondo forme corrette e legittime.

2. In relazione alla disamina del merito del presente giudizio, preso in esame il quadro normativo di riferimento, deve anzitutto essere evidenziato che il *thema decidendum* concerne esclusivamente la legittimità della contestazione mossa nei confronti dell'odierno Reclamante poiché quest'ultimo non avrebbe tenuto una *"condotta conforme ai principi della lealtà della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale sportiva in qualsiasi rapporto di natura agonistica e sociale"* (così come stabilito dall'art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplina) in relazione all'obbligo, per calciatori e tecnici, di osservare *"eventuali*

accordi quadro definiti tra le rispettive rappresentanze (ASC e ASAC) e la F.S.G.C. e di ogni legittima pattuizione contenuta negli accordi individuali” (così come stabilito dall’art. 81, comma 1, del Regolamento Organico).

In conseguenza di quanto testé affermato – come correttamente rilevato dalla Commissione Disciplinare nell’ambito della propria decisione avvenuta a seguito del deferimento emanato dalla Procura Federale –, ai fini del presente giudizio disciplinare, **non rilevano questioni e/o eccezioni aventi ad oggetto presunte violazioni della vigente normativa FIFA in materia di transfer internazionali**, riportate dalla procura del Reclamante a sostegno dei motivi di appello così come all’interno della memoria difensiva del 12 febbraio 2024.

La procura del Reclamante agisce avanti alla Commissione Federale d’Appello, reiterando, in larga parte, le medesime argomentazioni già osservate innanzi alla Commissione Disciplinare e ivi respinte, proponendo, quale ulteriore deduzione difensiva a sostegno dell’interposto gravame, l’invocazione dell’istituto dell’errore di fatto e la conseguente buona fede in capo al sig. Adami.

Con il primo (e unico) motivo di appello, il Reclamante dunque torna a dolersi del fatto che il trasferimento all’ASD Pietracuta è da considerarsi legittimo in quanto pienamente conforme alla normativa FIFA e che, proprio per tale motivo, detta iniziativa non avrebbe potuto nuocere in alcun modo gli interessi della Società Sportiva Tre Fiori (alle pagine 3 e 4 del reclamo presentato procura Reclamante sostiene che *“nel caso che ci occupa la normativa FIFA in tema di transfer esclude in nuce le presunte infrazioni asseritamente poste in essere dal Sig. Martins. In buona sostanza, emerge dagli atti di causa che il calciatore ha chiesto a più*

*riprese ed a svariati soggetti se fosse o meno legittimo un trasferimento in F.I.G.C. nelle condizioni fattuali e contrattuali in cui era il Martins, ricevendo rassicurazioni sulla possibilità e liceità di un eventuale "passaggio" nel campionato italiano. Il Martins, pertanto, ha agito nella consapevolezza della piena legittimità del trasferimento all'ASD Pietracuta, facendo leva sul dettato della pertinente normativa FIFA. In altri termini, il calciatore ha "violato" il contratto di prestazione sportiva tra il predetto e la Tre Fiori non per nuocere al Club sanmarinese, ma nella consapevolezza che lo avrebbe potuto fare giusta applicazione della normativa di settore").*

Sul punto in questione, la difesa del Reclamante afferma che, anche laddove il sig. Adami non avesse fatto corretta applicazione della normativa vigente, dovrebbe essere riconosciuto l'istituto dell'errore di fatto che ne escluderebbe la punibilità.

La censura non appare meritevole di accoglimento.

Come ampiamente argomentato nella decisione di primo grado, nonché riportato in apertura di paragrafo, la contestazione e il conseguente deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. Adami, quale calciatore, è circoscritto all'aver tenuto un comportamento contrario ai principi di lealtà, probità, rettitudine, correttezza morale e materiale sportiva nel rapporto con la società Tre Fiori.

La Procura Federale e la Commissione Disciplinare non hanno mai messo in discussione la legittimità del transfer internazionale chiesto ed ottenuto dal sig. Adami.

Le risultanze probatorie già vagliate dal Giudice di *prime cure*, rimaste sostanzialmente incontestate in sede di appello, appaiono incontrovertibili poiché attestano inequivocabilmente: i) la qualità di tesserato come calciatore della società Tre Fiori F.C. per la stagione 2023/2024 (cfr. aff. pag. 39); ii) l'accordo del 25 maggio 2023 intervenuto tra Adami

e la Società Tre Fiori F.C., valido per la stagione sportiva 2023/2024, ove peraltro si pattuiva che *“l’incaricato si obbliga ad osservare il principio di lealtà, di integrità e di buona condotta sportiva”* (cfr. aff. pag. 40); iii) la comunicazione della F.S.G.C. in data 1 agosto 2023 portante la richiesta di transfer internazionale da parte del calciatore Adami (cfr. aff. pag. 11 e ss.).

A parere di questa Commissione, risultano altresì decisive le dichiarazioni dello stesso Adami il quale, nel corso dell’audizione svoltasi in data 11 settembre 2023, dichiarava che Giacomo Benedettini, Direttore Sportivo della società Tre Fiori, *“l’ha presa molto male perché mancava poco all’inizio del Campionato e avrei messo la squadra in difficoltà”* (cfr. aff. pag. 33). La predetta circostanza comprova altresì che la società Tre Fiori non fosse a conoscenza della volontà del calciatore di volersi tesserare per un club militante nel campionato italiano e che tale decisione non sarebbe comunque stata concordata con il club sammarinese.

Si osserva inoltre che, in relazione all’asserito legittimo affidamento del sig. Adami, non coglie nel segno il paragone prospettato dalla procura Reclamante – svolto allo scopo di argomentare l’assenza di qualsivoglia condotta *contra legem* -, ove viene richiamata la disciplina del contratto di locazione.

Sul punto, anche se si volesse percorrere un ragionamento per analogia con i principi che regolano i singoli contratti nell’ambito del diritto civile, si ritiene più adeguato sostenere che il contratto sportivo stipulato tra il sig. Adami e la Società Tre Fiori F.C., in ragione della struttura ed obbligazioni richieste alle parti, quantomeno per quanto attiene alla fattispecie in esame, possa essere ricondotto non al contratto di locazione ma bensì a quello del mandato nel quale, come noto, in caso di recesso senza giusta causa, la parte recedente può essere chiamata a risarcire gli eventuali danni causati.

Sull'asserita buona fede del Reclamante, in ragione di quanto sopra riportato, emerge come quest'ultimo fosse senz'altro consapevole della propria situazione giuridica concernente lo status di calciatore tesserato per la FSGC.

Non rilevano, in questa sede, le assicurazioni ottenute da terzi relativamente alla corretta procedura di transfer internazionale conseguito in favore di una società affiliata alla F.I.G.C., successivamente alla sottoscrizione dell'accordo economico con la Società Tre Fiori F.C. ed al rinnovo del tesseramento per la FSGC. Tantomeno può essere condivisa l'argomentazione per la quale, al fine di porre Adami nella *"consapevolezza, esatta conoscenza, di un fatto o di una data situazione giuridica"* i rappresentanti del club avrebbero dovuto informare il calciatore delle eventuali azioni che avrebbero intrapreso in caso di suo cambio di casacca.

Il precedente giurisprudenziale richiamato dalla difesa Adami (decisione pubblicata sul C. U. n. 128/CFA del 4 giugno 2018) non assume rilevanza rispetto al caso in esame poiché il contenzioso che ci occupa risulta carente di quella *"indubbia complessità"* che dovrebbe influire sulla valutazione del necessario elemento psicologico richiesto dalla disposizione normativa in quanto emerge, oltre ogni ragionevole dubbio, come il Reclamante fosse senz'altro consapevole della propria situazione giuridica e dunque di violare gli accordi definiti con la Società Tre Fiori F.C.

In definitiva, se è vero che la procedura di trasferimento è stata eseguita nel rispetto delle formalità richieste dalle normative FIFA vigenti, lo stesso non si può sostenere per quanto riguarda il comportamento tenuto dal sig. Adami nei confronti della Società Tre Fiori F.C.

Ad avviso della Commissione d'Appello Federale, il giudizio disciplinare ha accertato la responsabilità di Adami Martins Adam per le violazioni ascritte di cui all'art. 1.2 del Regolamento Disciplina della FSGC, anche in relazione all'art. 81.1, del Regolamento Organico della FSGC, per non avere rispettato il vincolo di tesseramento per la stagione sportiva 2023/2024 e le correlate pattuizioni contenute nell'accordo stipulato con la medesima società in data 25.05.2023, decidendo, nonostante il vincolo in essere con la Società Tre Fiori F.C., di tesserarsi nel mese di agosto 2023 per la società Pietracuta A.S.D. affiliata F.I.G.C. violando dunque quei principi di lealtà di probità e rettitudine nonché di correttezza morale e materiale sportiva in qualsiasi rapporto di natura agonistica e sociale in relazione all'obbligo, per calciatori e tecnici, di osservare gli accordi quadro definiti tra le rispettive rappresentanze (ASC e ASAC) e la FSGC e di ogni legittima pattuizione contenuta negli accordi individuali.

\*\*\*\*\*

#### **L'ammontare delle sanzioni.**

Il Reclamante chiede, in via gradata, la riduzione della sanzione comminata in primo grado, sostenendo che, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Disciplina della FSGC, il contributo in sede di escussione dello stesso dovrebbe interpretarsi quale *"ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari"*.

La CAF ritiene che, nel caso di specie, non possa configurarsi una causa di ammissione di responsabilità e collaborazione fattiva, ex art. 32.1, del Regolamento Disciplina, capace di ridurre le sanzioni previste dalla normativa federale poiché le dichiarazioni rilasciate dall'Adami in data 11 settembre 2023, da una parte, hanno confermato i fatti di cui alla

contestazione disciplinare mossa nei suoi confronti e, dall'altra, non hanno apportato alcun elemento di novità rilevante circa la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari rispetto a quanto già emergeva incontrovertibilmente dal punto di vista documentale.

\*\*\*\*\*

**Per questi motivi.**

La Commissione di Appello Federale, nel procedimento disciplinare n. 17 dell'anno 2023, così decidendo nel reclamo devoluto dal Reclamante rigetta lo stesso in quanto infondato e per l'effetto conferma integralmente l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare disponendo l'incameramento da parte della FSGC della tassa pagata dal Reclamante.

San Marino, 30 aprile 2024

I componenti la Commissione di Appello Federale

Il Presidente

Alberto Selva

Il Segretario

Andrea Albertini

I Commissari

Daniele Casadei

Elia Santi